

## ***Legge 104, diritto al trasferimento negato e risarcimento del danno***

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5900 del 24 Marzo 2016, ha statuito che il lavoratore a cui è stata negata richiesta di trasferimento ai sensi della Legge n. 104/1992, per assistere il genitore con handicap, ha diritto al risarcimento per il periodo trascorso in aspettativa.*

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che il lavoratore costretto ad andare in aspettativa per poter accudire il familiare disabile, in quanto non gli è stato riconosciuto il trasferimento ex Legge 104/92, ha diritto al risarcimento del danno.

### ***Il fatto***

Il caso trae origine dalla sentenza di Corte d'appello, la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, dichiarava il diritto di una lavoratrice, ai sensi della legge n. 104/92, ad essere trasferita da una filiale a quella di un'altra, con condanna dell'azienda a pagare in favore della dipendente il risarcimento dei danni conseguenti al mancato accoglimento della domanda, quantificato in misura pari alle retribuzioni dovute dall'epoca della domanda di trasferimento che la lavoratrice aveva presentato per poter assistere la madre affetta da grave handicap fisico che la rendeva bisognosa di assistenza continua, al rientro della stessa dall'aspettativa, da lei chiesta proprio per assistere la madre.

L'azienda proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo la violazione dell'art. 33 comma 5 legge n. 104/92, per avere la pronuncia accolta la domanda della lavoratrice nonostante che ella non avesse provato, pur essendone onerata, di essere l'unica in grado di assistere con continuità la madre disabile (anche perché aveva altri fratelli e sorelle e non era plausibile quanto riferito dalla dipendente, che aveva riferito che gli altri fratelli non erano in grado, per problemi di salute, di prestare assistenza continua alla madre). In aggiunta, la società ricorrente sosteneva che comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive erano ostative al trasferimento richiesto.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

## ***La decisione***

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

Secondo i Giudici di legittimità le doglianze dell'azienda secondo cui la gravata pronuncia avrebbe accolto la domanda della lavoratrice senza che questa avesse provato, pur essendone onerata, di essere l'unica in grado di assistere con continuità la madre disabile, erano inconsistenti. Allo stesso modo venivano giudicate inconsistenti anche le censure che l'azienda paventava rispetto alle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive ostative al trasferimento richiesto.

Tali motivi, chiariva la Suprema Corte, andavano disattesi poiché suggerivano una rivisitazione del materiale di causa affinché ne fosse fornita una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata: tale operazione risultava inammissibile per i Giudici a cui spettava soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò potesse tradursi in un nuovo accertamento, ossia nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A fronte di ciò, la Corte spiegava che in sede d'appello dall'istruttoria di causa era emerso che la madre convivente della lavoratrice era portatrice di grave handicap fisico che la rendeva bisognosa di assistenza continua e che nel nucleo familiare della ricorrente costei era l'unica in grado di prestare tale assistenza.

La pronuncia del merito, riferiva la Corte, aveva altresì accertato che, nel periodo di contestazione la società ricorrente aveva disposto molteplici trasferimenti presso quella stessa sede cui aspirava la lavoratrice, a dimostrazione dell'inesistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo ostative al trasferimento richiesto.

In conclusione, per quanto sopra riportato, il ricorso veniva respinto.

## ***In definitiva***

Ricordiamo brevemente che il lavoratore beneficiario della Legge 104 del 1992 ha il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza del familiare disabile e può quindi chiedere di essere trasferito (o essere lasciato, se del caso) da un'unità produttiva aziendale ad un'altra più comoda per le esigenze derivanti dalla sua situazione familiare.

Allo stesso modo occorre inoltre ricordare che il diritto che spetta a prescindere da quelle che eventualmente sono le contrarie esigenze del datore di lavoro, quindi l'interesse del dipendente deve sempre bilanciarsi con quello della produzione. E' per questo che la Legge stabilisce che solo laddove l'azienda dia motivazioni (ovviamente) dimostrabili del diniego con esigenze produttive straordinarie, il lavoratore non vedrà soddisfatta la propria richiesta.

Se al contrario l'azienda non ha la possibilità di provare le straordinarie ragioni produttive poste alla base del diniego, oppure se tali ragioni non sono straordinarie, in questo caso il lavoratore può pretendere, anche di fronte ad un giudice che la sua richiesta sia rispettata.

Pertanto, se il dipendente, come nella fattispecie, si trova costretto ad andare in aspettativa, in quanto unica soluzione per poter stare accanto al parente portatore di handicap, il datore dovrà versargli il risarcimento dei danni per il mancato accoglimento della domanda, che dovrà essere quantificato dalla data della richiesta del trasferimento al suo rientro dall'aspettativa.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)